

# Assocarni Notizie

Anno 27° - n. 5 / maggio 2010



Periodico di informazione  
dell'Associazione Nazionale  
Industria e Commercio  
Carni e Bestiame

Pubblicazione registrata  
presso il Tribunale di Roma  
al numero 261/83 del  
3 settembre 1983

Direttore Responsabile:  
Gian Franco Masala

Direzione / Redazione:  
00187 Roma  
Piazza di Spagna 35  
tel. 06 69190640  
fax 06 69925101

e-mail:

[assocarni@assocarni.it](mailto:assocarni@assocarni.it)

web:

[www.assocarni.it](http://www.assocarni.it)

## SOMMARIO

- Riunione del Direttivo CONFAGRICOLTURA alla presenza del Ministro Galan: intervento del Vice Presidente Scordamaglia
- Iniziative politiche presso le Commissioni Parlamentari europee Agricoltura e Ambiente
- Consiglio dei Ministri agricoli del 17 maggio: ampiamente contestata la ripresa dei negoziati con il MERCOSUR

## **SETTORE BOVINO**

- CONTINGENTE DI IMPORTAZIONE DI CARNE BOVINA DAL CILE

## **SETTORE POLLAME**

- PREZZI RAPPRESENTATIVI DAL 21 MAGGIO

## **POLITICA AGRICOLA COMUNE**

- SEMPLIFICAZIONE DELLA PAC A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI

## **NOTIZIE SANITARIE**

- LINEE GUIDA PER LA VERIFICA DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE DALL'OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE NEGLI STABILIMENTI SETTORE CARNE E LATTE
- IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA DEGLI OVICAPRINI
- IL PARLAMENTO EUROPEO DICE NO ALLA TROMBINA COME ADDITIVO ALIMENTARE
- PIANO NAZIONALE CONTROLLO SALMONELLA NELLA SPECIE GALLUS GALLUS
- CRITERI MICROBIOLOGICI APPLICABILI AGLI ALIMENTI: MODIFICA AL REG. 2073/2005
- EXPORT GIAPPONE: PROCEDURA DI CANCELLAZIONE DELLE AZIENDE DALLA BLACK LIST
- RIAPERTURA DELLA CINA ALLE IMPORTAZIONI DI CARNI SUINE DAGLI USA

## **ACCORDI - CONTINGENTI**

- RIPRESA DELLE TRATTATIVE MERCOSUR: POSSIBILI GRAVI PERDITE PER L'AGRICOLTURA EUROPEA
- SUMMIT A MADRID SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE: ACCORDI CON IL MERCOSUR, I PAESI ANDINI E L'AMERICA CENTRALE

## **DATI DI SETTORE**

- REDDITO AGRICOLO IN CALO DELL'11,6% NELLA UE-27 E DEL 20,6% IN ITALIA
- SETTORE BOVINO: PREVISIONI DELLA COMMISSIONE AL 2011

## **IMPRESE-SOCIETA'-FISCO**

- LE NOVITA' FISCALI DI APRILE 2010

## **AREA SINDACALE E LAVORO**

- CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ - MESSAGGIO INPS PROFILI APPLICATIVI
- CONTRATTI A TERMINE PER RAGIONI SOSTITUTIVE - L'ORIENTAMENTO INTERPRETATIVO DELLA CORTE DI CASSAZIONE
- CCNL INDUSTRIA ALIMENTARE - CASSA ASSICURATIVA "RISCHIO VITA"

## RIUNIONE DEL DIRETTIVO CONFAGRICOLTURA ALLA PRESENZA DEL MINISTRO GALAN: INTERVENTO DEL VICE PRESIDENTE SCORDAMAGLIA

Si è svolto il 6 maggio a Roma il Direttivo della Confagricoltura al quale hanno partecipato, oltre al nuovo Ministro dell'Agricoltura Giancarlo Galan, anche altri rappresentanti della filiera agroalimentare. Durante l'incontro il Presidente Vecchioni ha illustrato al Ministro i contenuti del progetto "Futuro Fertile", già presentato dalla Confederazione al Forum di Taormina alla fine di marzo, auspicando un'azione di lobby delle varie organizzazioni agricole volta al superamento delle divergenze e finalizzata alla tutela degli interessi della filiera agroalimentare italiana.

Tre presidenti di Federazioni regionali della Confagricoltura hanno rappresentato al Ministro alcuni problemi specifici: la tutela dei produttori onesti nella vicenda quote latte, la necessità di interrompere il monopolio di AIA ed APA nella gestione dei controlli funzionali, la difficoltà nei rapporti con l'AGEA e gli Organismi Pagatori regionali, l'importanza di garantire la fiscalizzazione degli oneri sociali per le imprese del Mezzogiorno e di assicurare che non vadano perse le risorse dei piani di sviluppo regionale.

Si sono poi succeduti gli interventi dei rappresentanti della filiera, tra i quali segnaliamo quello di **Luigi Scordamaglia**, Vicepresidente di Federalimentare e di Assocarni, che ha affermato "è inutile cercare un nemico. Il problema del comparto è che i margini e la redditività non ci sono per nessuno. E' questa la questione da affrontare". Sulla stessa linea gli interventi di tutti gli altri rappresentanti che hanno sollecitato la creazione di una linea comune per rilanciare l'agroalimentare del Paese.

Il Ministro Galan ha apprezzato il clima propositivo e concreto offerto dall'assemblea ed ha promesso di impegnarsi per "creare il clima e le opportunità per competere" senza legarsi pregiudizialmente a posizioni "inamovibili" (per esempio sul "km 0") ma piuttosto confrontandosi con tutte le parti e soprattutto con "il passo dei Paesi più veloci del mondo". Sui temi segnalati negli interventi che hanno preceduto il suo, Galan ha specificato di ritenere importante trovare un meccanismo di stabilizzazione per la fiscalizzazione degli oneri sociali nel Mezzogiorno e di essere convinto che sarà in qualche modo possibile garantire il finanziamento del settore bieticolo saccarifero. Il Ministro ha affermato di aver appreso con stupore del funzionamento dell'AGEA e del fatto che alcune Regioni non avessero attivato propri organismi pagatori. "Incredibile" anche il fatto che si possano perdere fondi per un miliardo di euro destinati ai piani di Sviluppo Regionale. Infine, con riferimento alla Comunità Europea, Galan ha garantito la propria "costante presenza a tutte le riunioni, anche a quelle inutili", soprattutto in vista dell'avvio dei negoziati sulla riforma della politica agricola comune.

## INIZIATIVE POLITICHE PRESSO LE COMMISSIONI PARLAMENTARI EUROPEE AGRICOLTURA E AMBIENTE

Secondo il Commissario europeo alla Salute John Dalli, intervenuto durante le ultime Commissioni parlamentari Agricoltura e Ambiente, l'approccio dell'Unione europea verso gli **OGM** dovrebbe comportare una maggiore cooperazione con gli Stati Uniti sulle valutazioni scientifiche. Entro giugno-luglio la Commissione presenterà una iniziativa concreta finalizzata a garantire agli Stati membri una maggiore sussidiarietà nella decisione di coltivare o meno OGM nel proprio territorio. Per il 2012 è invece prevista la presentazione della nuova strategia per la Salute delle Piante. Sulla questione della contaminazione da OGM nelle sementi, ha dichiarato che sarà mantenuto un livello di tolleranza zero per gli OGM non autorizzati.

Rispondendo alle preoccupazioni riguardo la minaccia costituita da importazioni a basso costo e bassa qualità da Paesi terzi, Dalli ha dichiarato che presenterà una relazione sulla **sicurezza delle importazioni** entro la fine del 2010.

Tra le altre iniziative politiche segnaliamo una relazione sulla **clonazione**, che sarà presentata entro la fine di quest'anno.

Per quanto riguarda il **trasporto animale**, il Commissario ha sottolineato che prima di introdurre nuovi requisiti occorre verificare che le norme vigenti siano adeguatamente attuate in tutti gli Stati membri.

Apprezzando il progetto di relazione della svedese Marit Paulsen sul piano d'azione per il **benessere animale**, Dalli ha dichiarato di condividere le preoccupazioni della relatrice sull'onere imposto dai potenziali costi di nuove regole sul trasporto animale. Ha affermato che la Commissione si impegnerà nel fare applicare le regole già esistenti e prevede di presentare una relazione durante il secondo semestre del prossimo anno.

Per quanto riguarda le norme in materia di test per **encefalopatie spongiformi bovine**, il livello di guardia potrà essere allentato in futuro. La Commissione dovrebbe presentare a dicembre la propria valutazione sul primo Piano del Benessere degli Animali e sta lavorando alla predisposizione di una *road map* sulla BSE, comprensiva di eventuali modifiche da apportare alle misure già decise per il periodo 2010-2015. Dalli ha

inoltre osservato che all'inizio del 2011 saranno pubblicate delle proposte per una legislazione di più ampia portata sulla salute degli animali.

In Commissione Ambiente, Dalli ha invece annunciato che la Commissione sta riesaminando la normativa sul finanziamento dei **controlli ufficiali per alimenti e mangimi**, così come sulla commercializzazione delle **sementi** e dei materiali di propagazione, in modo da garantire regole più chiare, semplici e flessibili.

## CONSIGLIO DEI MINISTRI AGRICOLI DEL 17 MAGGIO: AMPIAMENTE CONTESTATA LA RIPRESA DEI NEGOZIATI CON IL MERCOSUR

Il Consiglio dei Ministri agricoli che si è svolto il 17 maggio a Bruxelles si è concentrato quasi esclusivamente sulla **ripresa dei negoziati con il Mercosur** (argomento di cui parliamo anche oltre in questo numero, nella rubrica "Accordi - Contingenti").

Ben 14 Stati membri, Italia, Francia, Irlanda, Lituania, Polonia, Portogallo, Lussemburgo, Austria, Cipro, Grecia, Belgio, Slovenia, Slovacchia e Romania hanno espresso un forte disappunto nei confronti del negoziato soprattutto perché la sua ripresa è stata decisa senza consultare preventivamente gli Stati membri, i quali peraltro avevano già invitato la Commissione a rimandare l'accordo con i Paesi sudamericani alla conclusione del WTO, e soprattutto senza aver prima realizzato uno studio approfondito sull'impatto che un qualsiasi nuovo accordo potrebbe avere sulla produzione europea.

Da parte sua, il Commissario all'Agricoltura Ciolos ha sottolineato che si tratta solo di "una riapertura del dialogo e che la Commissione agirà entro i limiti stabiliti", assicurando che il Commissario al Commercio De Gucht informerà (come è tenuto a fare) minuziosamente gli Stati membri riguardo ogni minimo progresso.

Il Ministro francese Bruno Le Maire, che ha guidato l'opposizione al rilancio dei colloqui, ha ribadito che un eventuale accordo comporterebbe un aumento del 70% delle importazioni di carni bovine e del 25% delle importazioni di pollame, sottolineando polemicamente come l'agricoltura "sia sempre la variabile negoziabile" in tutte le trattative commerciali.

La delegazione irlandese ha sottolineato l'impatto che un futuro accordo avrebbe sulla carne bovina di alta qualità, un mercato che vanta un consumo nella UE di circa 600.000 tonnellate rispetto ai 7,8 milioni di tonnellate di carne bovina nel suo complesso. In ogni caso, ha fatto notare la delegazione irlandese, il rilancio del dialogo potrebbe mettere a repentaglio lo sblocco della fase di stallo dei negoziati in sede WTO, perché disincentiverebbe il Mercosur ad impegnarsi nelle consultazioni del Doha round.

La delegazione italiana ha espresso preoccupazioni sulle misure di tutela dei prodotti di qualità e sui rischi ai quali andrebbero incontro settori sensibili come la carne bovina, suina, il pollame e il settore dell'ortofrutta. L'Italia ha inoltre sottolineato che l'UE non può ridurre le tariffe dei prodotti e contemporaneamente il supporto a dei settori in difficoltà.

La delegazione polacca, concorde con la posizione italiana, ha posto l'accento sul fatto che la Commissione dovrebbe includere clausole di salvaguardia per contrastare l'aumento dei beni importati nella UE a basso prezzo.

Varie delegazioni (Francia, Italia, Polonia, Lussemburgo, Austria) hanno espresso perplessità su un probabile accordo anche in termini di impatto economico, sociale e ambientale. La maggioranza degli Stati membri ha inoltre richiesto alla Commissione di fornire informazioni più chiare sui punti di partenza per il rilancio di questi negoziati.

Per quanto riguarda gli altri Stati membri più "liberali", la delegazione svedese si è detta in favore di un rilancio dei colloqui, purché trasparenti, il Ministro danese Henrik Børge Hoegh ha richiamato l'attenzione sull'effetto che gli accordi avrebbero sull'occupazione mentre il Ministro olandese Gerda Verburg ha ribadito la necessità che la Commissione si attenga strettamente al suo mandato. Il Ministro tedesco Ilse Aigner si è mantenuta su posizioni più neutrali, osservando che in ogni caso i negoziati sono preferibili a situazioni di stallo.

Alla conferenza stampa post Consiglio, il Commissario Ciolos ha promesso che la Commissione sarà vigile e difenderà gli interessi degli agricoltori. Ha aggiunto che i negoziati devono essere visti da un punto di vista più globale, ad esempio considerando che potenzialmente potrebbero contribuire a fornire maggiore accesso al mercato estero dei prodotti di qualità europei. Ciolos ha ricordato che il Commissario De Gucht presenterà una valutazione di impatto che terrà conto dei negoziati globali e che è in effetti prematuro parlare ora di un pacchetto di misure per aiutare gli agricoltori in seguito a perdite causate dagli accordi commerciali internazionali, come già affermato in passato dal Presidente della Commissione Barroso.

Intanto la ripresa dei negoziati è stata ufficialmente annunciata al summit di Madrid il 16 maggio, con la previsione di un primo round non oltre il prossimo mese di luglio. Al grande ottimismo del Presidente della Commissione Barroso (che ha parlato di accordi "ambiziosi, equilibrati" che daranno vita ad uno dei mercati di

libero scambio più vasti del mondo, comprendente 750 milioni di consumatori) si contrappone da parte di molti la netta sensazione che il settore agricolo sarà ancora una volta sacrificato a vantaggio di quello dei servizi (in particolare bancari ed assicurativi) e dell'industria non alimentare (soprattutto automobilistica), all'insegna dell'abolizione di "qualsiasi forma di protezionismo" (potrebbero essere molto improbabili, quindi, eventuali clausole di salvaguardia), come è stato auspicato in un comunicato stampa congiunto UE-Mercosur rilasciato il 17 maggio a Madrid.

Per quanto riguarda la carne bovina, nell'ambito dei primi approfondimenti tecnici verranno affrontati aspetti quali le dimensioni dei nuovi contingenti di importazione, le tipologie di prodotto che si intenderà favorire maggiormente ed il livello del dazio che verrà applicato ai prodotti che verranno considerati: tutti aspetti questi dalla cui entità dipenderà l'effettiva incidenza dei nuovi accordi sulle capacità competitive del sistema produttivo italiano.

Il Consiglio ha anche affrontato i temi della promozione e del riconoscimento - soprattutto a livello internazionale - del modello agro alimentare europeo sulla base di un questionario della Presidenza effettuato a seguito delle discussioni svoltesi a Siviglia sulla **competitività del nostro sistema agroalimentare**.

Molte delegazioni hanno chiesto il riconoscimento di questo modello nei vari forum internazionali (WTO, CODEX, FAO), in particolare per sottolineare gli elevati standard qualitativi e di produzione che gli agricoltori europei devono rispettare e per chiederne la reciprocità per i prodotti importati.

In merito alla promozione dei prodotti agricoli europei all'estero, gli Stati membri hanno chiesto alla Commissione una semplificazione delle procedure ed un maggior coordinamento a livello europeo per una penetrazione più efficace dei prodotti europei nei Paesi Terzi. Alcune delegazioni hanno chiesto maggiori finanziamenti per la promozione dei prodotti UE, evidenziando come la qualità dei prodotti agroalimentari europei sia una delle migliori al mondo e come debba essere riconosciuta sia dal punto di vista della promozione che da quello dei costi che vengono sostenuti per poter mantenere standard qualitativi così elevati; costi tra l'altro non omogenei nei vari Stati membri a causa delle differenze dei costi di produzione e di lavoro che incidono profondamente anche sulla competitività a livello UE.

Secondo il Commissario all'Agricoltura Cioloş, gli standard produttivi e sanitari, in particolare, devono essere richiesti per tutti i prodotti presenti sul mercato interno dell'Unione, siano essi importati che locali. Il rispetto di tali standard deve quindi essere riconosciuto a livello economico: il produttore deve ricevere un "indennizzo" per il loro rispetto nei confronti dei *competitors*, soprattutto internazionali. La competitività dovrà essere uno dei punti più importanti della nuova PAC sia a livello di primo che di secondo Pilastro.

In merito alla promozione, Cioloş ha sottolineato che i Servizi della Commissione provvederanno ad una analisi degli attuali sistemi di promozione UE per verificare se è possibile migliorare tale politica sia dal punto di vista del budget che da quello dei risultati sinora ottenuti. Probabilmente gli attuali regolamenti di promozione saranno rivisti per rispondere meglio alle eventuali debolezze riscontrate dalle prossime analisi e dagli studi. Servirà poi un maggiore coordinamento con la DG Ambiente, i Servizi che si occupano di cooperazione internazionale e la DG Sanco perché alcuni temi, come per esempio appunto il rispetto degli standard sanitari elevati da parte dei produttori UE, possano essere promossi anche con politiche diverse dalla PAC.

## SETTORE BOVINO

### CONTINGENTE DI IMPORTAZIONE DI CARNE BOVINA DAL CILE

A partire dal 1° luglio sarà a disposizione la nuova quota di 1.750 tonnellate di carne bovina originaria del Cile, importabile a dazio azzerato ai sensi del regolamento 610/2009. Le domande possono essere inoltrate in qualsiasi momento dell'anno dietro presentazione del certificato di origine; evidenziamo che il quantitativo del periodo contingentale ancora in corso (luglio 2009-giugno 2010) era stato esaurito già alla fine di novembre 2009.

Per maggiori dettagli vedere [istruzioni e modulistica](#) sul sito Assocarni.

## SETTORE POLLAME

### PREZZI RAPPRESENTATIVI DAL 21 MAGGIO

Nel corso del Comitato OCM unica che si è svolto il 21 maggio a Bruxelles sono stati approvati i nuovi prezzi rappresentativi in vigore dal 21 maggio. La [tabella aggiornata](#) è disponibile sul sito Assocarni.

## POLITICA AGRICOLA COMUNE

### SEMPLIFICAZIONE DELLA PAC A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI

Il Parlamento Europeo ha adottato il 18 maggio una risoluzione con la quale si orienta la Politica Agricola Comune ad avere regole chiare al fine di rendere più semplice la vita degli agricoltori, riducendo la burocrazia per quanto riguarda i pagamenti, semplificando le norme in materia d'identificazione elettronica degli animali e creando una linea di assistenza telefonica in ogni Stato membro dell'UE per una migliore informazione. Tale risoluzione è parte di un più ampio dibattito che mira a stabilire un'efficace revisione della politica agricola dell'UE, in tempo per il prossimo periodo di bilancio pluriennale che inizierà nel 2013.

#### **Meno burocrazia per i pagamenti diretti**

I deputati ritengono che gli agricoltori debbano avere accesso a sistemi funzionali che consentano facilmente e senza inutili adempimenti burocratici di presentare domanda di pagamento diretto. Per semplificare le norme relative al regime di pagamento unico occorre abolire l'obbligo di fornire annualmente le stesse informazioni dettagliate. Al contempo, la definizione attuale di attività agricola ai fini del pagamento unico deve essere rivista allo scopo di assicurare che i richiedenti che non sono agricoltori attivi non siano ammissibili al beneficio. La Politica agricola comune deve essere semplificata, ma anche "più semplice, più trasparente e più equa".

#### **Sanzioni trasparenti e proporzionate**

Il regime delle sanzioni a carico degli agricoltori per errori nelle domande di pagamento deve essere adeguato alla gravità dell'infrazione e che le sanzioni non possono essere comminate nel caso di errori minori, in particolare quelli non addebitabili all'agricoltore.

Per i deputati, gli impegni della condizionalità (sanità pubblica, salute animale e vegetale, protezione ambientale e benessere degli animali) devono essere identificati tenendo in considerazione anche le dimensioni aziendali e essere facilmente comprensibili. Inoltre, i controlli annuali della condizionalità per gli obblighi regolamentari di gestione possano essere ridotti o sostituiti con sistemi di controlli a campione, qualora negli ultimi anni vi siano state poche violazioni. Infatti, una maggiore assistenza e consulenza attraverso efficaci strumenti di informazione e di consulenza, come una linea telefonica di assistenza agli agricoltori o

l'utilizzazione di internet, contribuirebbe a prevenire le violazioni e ridurrebbe gradualmente la loro quota d'ispezione.

### **Identificazione del gregge per ovini e caprini**

La risoluzione invita la Commissione a sopprimere tutte le regolamentazioni superflue per l'identificazione degli animali e ad armonizzare le disposizioni attualmente molto eterogenee. I deputati auspicano infine un'amnistia di tre anni per le sanzioni relative alla condizionalità nel settore dell'identificazione elettronica degli ovini e dei caprini, in quanto si tratta di una tecnologia nuova e complessa che richiederà un certo tempo perché gli agricoltori vi si abituino e acquisiscano pratica.

## **NOTIZIE SANITARIE**

### **LINEE GUIDA PER LA VERIFICA DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE DALL'OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE NEGLI STABILIMENTI SETTORE CARNE E LATTE**

Il Ministero della Salute ha pubblicato le ["Linee guida concernenti i criteri per l'individuazione delle non conformità negli stabilimenti del settore carne e latte e verifica della completezza ed efficacia delle azioni correttive adottate dall'operatore del settore alimentare."](#) Il documento prende le mosse dal Regolamento (CE) [882/2004](#) che richiede la documentazione dei controlli ufficiali secondo procedure uniformi su tutto il territorio nazionale, per assicurare il rispetto dei requisiti di igiene previsti dalla normativa comunitaria e garantire l'adozione di misure correttive.

Le Linee Guida consentono una corretta modalità di verbalizzazione da parte degli organismi addetti al controllo ufficiale, delle non conformità rilevate e delle verifiche sulla completezza e l'efficacia delle azioni correttive condotte dall'operatore del settore alimentare (OSA). Le relazioni successive ai controlli ufficiali sono inoltre uno strumento imprescindibile al fine della programmazione dei controlli successivi e della valutazione delle azioni da attuare quando l'OSA non risolve le non conformità. Insieme alle Linee Guida, il Ministero fornisce una casistica per uniformare l'interpretazione dei Regolamenti (CE) 852 e 853/2004.

### **IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA DEGLI OVICAPRINI**

E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, la [Decisione 2010/208/UE](#) che modifica la Decisione 2006/968/CE recante attuazione del Reg. (CE) 21/2004 per quanto riguarda le procedure relative all'identificazione elettronica degli oviscaprini. La decisione prevede che gli orientamenti di registrazione ICAR (accordo internazionale per la registrazione degli animali) siano sostituiti dalle normative ISO; è necessario quindi stabilire criteri minimi di funzionamento per gli identificatori elettronici (lettori microchip), al fine che gli animali siano identificati in diverse condizioni, in tutto il territorio dell'Unione Europea, tenendo presente il fatto che gli stessi possono essere spostati o tenuti in varie aziende.

La decisione si applica a partire dal 1° luglio 2010.

### **IL PARLAMENTO EUROPEO DICE NO ALLA TROMBINA COME ADDITIVO ALIMENTARE**

Il Parlamento ha bloccato con un voto di misura l'autorizzazione della trombina come additivo alimentare in quanto rischierebbe di trarre in inganno il consumatore. Soprannominata dalla stampa "colla per carne", in realtà la trombina è un enzima di origine bovina o suina, che può essere usato per ricostruire frammenti di carne.

Questa decisione pone in evidenza i primi effetti distorti che derivano dall'applicazione del Trattato di Lisbona, che assegnano al Parlamento europeo un ruolo di decisore su questioni estremamente tecniche, senza che vi sia stata da parte dello stesso Parlamento una seria valutazione scientifica sulla materia. Nello specifico, ancorché il nostro Paese non abbia un interesse specifico a ricorrere alla trombina, si tratta di una presa di posizione che ha un carattere istintivo, irrazionale basato su conoscenze superficiali che oggi riguardano la trombina e che domani potrebbero riguardare temi determinanti per l'industria della carne.

## PIANO NAZIONALE CONTROLLO SALMONELLA NELLA SPECIE GALLUS GALLUS

Con il [Decreto 19 febbraio 2010](#) è resa obbligatoria su tutto il territorio l'esecuzione del Piano nazionale di controllo di Salmonella Enteritidis, Typhimurium, Hadar, Virchow e Infantis nei gruppi di riproduttori della specie Gallus gallus. Il decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 maggio scorso, disciplina le condizioni e le modalità di abbattimento.

Il Piano ha durata triennale, dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2012. Le Regioni e Province autonome dovranno disciplinare l'attuazione degli interventi e verificarne l'applicazione; dovranno inoltre registrare nel sistema informativo del programma di controllo delle salmonellosi zoonotiche, con frequenza almeno trimestrale, i dati relativi ai singoli controlli. La registrazione deve essere completata entro il 15 marzo di ogni anno. In caso di riscontro di positività saranno registrati anche i dati relativi alla gestione del focolaio. E' compito degli Istituti zooprofilattici sperimentali comunicare tempestivamente all'Azienda sanitaria locale competente per territorio, alla Regione nonché al Ministero della Salute, gli esiti positivi di tutti gli esami di laboratorio da essi effettuati nel corso dell'espletamento delle attività del piano. Per gli animali abbattuti e distrutti da parte del Servizio veterinario ufficiale nell'ambito di applicazione del piano a partire dal 1° gennaio 2010 fino al 31 dicembre 2012 è concessa al proprietario o al soccidario un'indennità.

Le infezioni da salmonella rappresentano in Italia, come negli altri Paesi industrializzati, una delle principali cause di malattia a trasmissione alimentare nell'uomo. Per quanto riguarda specificatamente l'allevamento avicolo, nella messa a punto dei piani di controllo va tenuto conto della struttura tipicamente piramidale di questa produzione zootecnica, in cui da un numero limitato di riproduttori vengono prodotte quantità elevatissime di animali, che costituiscono la produzione avicola mondiale sia di carne che di uova. E' chiaro come in una tale situazione, la presenza di infezione da salmonella all'apice della struttura produttiva, quindi nei riproduttori, possa rapidamente diffondersi soprattutto per quei sierotipi che si trasmettono per via verticale, agli allevamenti di broiler e di ovaiole, costituendo un grave rischio per la salute pubblica. Per questi motivi il Piano ha l'obiettivo di ridurre negli allevamenti di riproduttori (all'apice della piramide) la prevalenza di sierotipi rilevanti per la salute pubblica allo scopo di ottenere una notevole diminuzione della prevalenza nelle altre categorie produttive (galline ovaiole e broiler), con l'obiettivo finale di ridurre l'infezioni da salmonella nell'uomo.

## CRITERI MICROBIOLOGICI APPLICABILI AGLI ALIMENTI: MODIFICA AL REG. 2073/2005

E' stato pubblicato nella gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, il [Reg. \(UE\) 365/2010](#) che modifica il Reg. (CE) 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari per quanto riguarda le Enterobacteriacee nei prodotti lattiero caseari e Listeria monocytogenes nel sale alimentare.

L'art 10 del regolamento prevede che in base ai progressi scientifici, i criteri microbiologici siano riesaminati. Ai sensi del reg. (CE) 178/2002, il sale alimentare è un alimento pronto al consumo. In base ai dati scientifici disponibili la presenza e la sopravvivenza di Listeria sono poco probabili in circostanze normali; pertanto il sale alimentare va aggiunto tra gli alimenti pronti al consumo per i quali non sono necessarie prove regolari per accertare la presenza di Listeria, elencati nella nota 4 del capitolo 1 dell'Al. I del reg. (CE) 2073/2005.

Il regolamento entra in vigore il 19 maggio.

## EXPORT GIAPPONE: PROCEDURA DI CANCELLAZIONE DELLE AZIENDE DALLA BLACK LIST

Il Ministero della Salute, con [nota DGSAN/13039/P](#), comunica che è stata concordata la procedura da seguire per richiedere la cancellazione delle aziende dalla black list. Le aziende devono inviare volontariamente una relazione seguendo le istruzioni allegate alla presente nota presso il Ministero della Salute giapponese per richiedere l'effettuazione di un campionamento volontario sulla merce nel punto di ingresso. L'esito negativo del campionamento e la relazione sull'indagine ambientale consentirà all'azienda di essere cancellata dalla black list.

## RIAPERTURA DELLA CINA ALLE IMPORTAZIONI DI CARNI SUINE DAGLI USA

Il 14 maggio la Cina ha annunciato ufficialmente che accetterà carni suine dagli Stati Uniti prodotte a partire dal 1° maggio. Le importazioni erano state sospese nell'aprile del 2009 a causa dell'epidemia di influenza H1N1, comunemente chiamata "suina".

Rimangono comunque altri impedimenti alla libera esportazione di carne suina americana verso il Paese asiatico, tra cui il divieto nei confronti della carne prodotta con ractopamina.

Nel 2008 l'industria della carne suina negli USA ha esportato verso Cina ed Hong Kong (3° mercato statunitense per questo settore) circa 400.000 tonnellate di prodotto per un valore di poco inferiore ai 690 milioni di dollari; l'anno scorso tali esportazioni sono diminuite del 38% per un valore di 427 milioni di dollari.

## ACCORDI - CONTINGENTI

### RIPRESA DELLE TRATTATIVE MERCOSUR: POSSIBILI GRAVI PERDITE PER L'AGRICOLTURA EUROPEA

Con una decisione presa il 1° maggio, la Commissione ha deciso di rilanciare le negoziazioni per l'Accordo di Associazione MERCOSUR (Argentina, Brasile, Uruguay e Paraguay) nonostante gli ammonimenti da più parti - i Commissari Ciolos (Agricoltura), Geoghegan-Quinn (Ricerca ed Innovazione) e Barnier (Mercato Interno) - sul loro possibile devastante impatto su alcuni settori agricoli comunitari, in particolare quelli zootecnici: bovino, suino e pollame.

La maggioranza dei Commissari ha accolto le argomentazioni del Commissario al Commercio Karel De Gucht il quale ha sostenuto che i benefici previsti in altri settori, quali beni industriali (autovetture in particolare), telecomunicazioni e servizi costituirebbero un guadagno netto, stimato in 4,5 miliardi di euro, che compenserebbe largamente le perdite in agricoltura. Consapevole dei problemi che si prospettano per il settore agricolo, il Presidente della Commissione Barroso (che pare sia il maggior promotore della ripresa delle trattative) ha assicurato che provvederà ad adottare misure specifiche per contrastare qualsiasi impatto negativo dovesse verificarsi, senza tuttavia specificare a quali provvedimenti facesse riferimento. Barroso ha precisato inoltre che le decisioni saranno subordinate ad una serie di condizioni quali la sostenibilità, la proprietà intellettuale e le Indicazioni Geografiche.

Le nuove trattative, avviate in un summit UE-America Latina dal 16 al 19 maggio a Madrid (v. articolo seguente), riprenderanno sulla base di quanto già raggiunto col precedente mandato e pertanto non sarà necessario che gli Stati membri discutano ancora sull'argomento prima del summit stesso.

Secondo dati riservati della DG Agri, l'accordo con il Mercosur comporterebbe potenziali perdite per il settore agricolo per un valore annuale quantizzabile tra i 3 ed i 13,5 miliardi di euro (secondo l'evoluzione dei mercati), principalmente a carico delle aree tradizionalmente "sensitive" zootecniche, ma non solo: sono possibili effetti negativi anche per altri settori fragili come quello lattiero-caseario, e probabilmente anche per l'ortofrutta, l'aglio, lo zucchero. Non soddisfacenti sarebbero i vantaggi economici per l'olio di oliva e le pesche in scatola.

I dati della DG Agri indicano ancora che le concessioni che permetteranno l'aumento delle importazioni di **carne bovina** dal Sudamerica danneggerebbero in particolare 12 regioni comunitarie, nelle quali oltre il 25% delle aziende agricole è specializzato nella produzione bovina: Irlanda, Francia (Limousin, Auvergne), Spagna (Cantabria), Belgio (Vallonia), Regno Unito (Scozia ed Irlanda del Nord), Portogallo (Azzorre), Germania (Turingia), Austria (Carnia), Svezia (Småland) e Slovenia (Zahodna).

Per il **pollame**, le regioni sarebbero localizzate soprattutto in Ungheria (5 regioni), Polonia (3), Francia (2), Regno Unito (1) e Romania.

Infine, per la **carne suina** il peggiore impatto sarebbe in Germania (Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein), Spagna (Aragona, Murcia & Navarra), Italia (Lombardia), Francia (Britannia), Danimarca, Belgio (Fiandre), Portogallo, Polonia, Ungheria, Austria, Cipro e Paesi Bassi.

Queste indicazioni sono state largamente riprese in una nota informativa distribuita dai Commissari Ciolos e De Gucht nella quale viene dichiarato che *"alla luce delle potenziali esportazioni, un accordo di libero scambio UE-Mercosur avrebbe un grave impatto sull'agricoltura comunitaria in genere; alcune regioni dell'Unione Europea, caratterizzate da un alto grado di specializzazione nella produzione bovina, subirebbero forti perdite a carico del reddito agricolo e della già fragile filiera di produzione e commercializzazione legata al settore"*. Lo stesso problema si prospetta per le Indicazioni Geografiche, uno dei pochi interessi offensivi dell'Unione Europea in questi negoziati, visto il notevole peso che la produzione vinicola sudamericana sta guadagnando come grande esportatore.

In linea di massima, il bilancio import/export con il Mercosur, già in deficit nel 2008 (oltre 21 miliardi di euro), sarebbe destinato a peggiorare con le nuove liberalizzazioni commerciali; rimane quindi ancora da verificare, secondo la nota informativa, se le prospettive di guadagno nel settore industriale e nei servizi giustificherebbero le probabili perdite economiche (anche in termini di costi sociali) e se non inficeranno il buon esito delle trattative WTO. A tale proposito le lobby agricole europee evidenziano che un più grande accesso ai mercati

agricoli europei da parte sudamericana ridurrà notevolmente le pressioni da parte di Brasile ed Argentina nelle negoziazioni multilaterali del Doha Round, dato che è proprio il mercato comunitario il maggior interesse dei due Paesi. Le organizzazioni degli agricoltori e delle cooperative agricole europee (COPA-COGECA) hanno indirizzato una lettera al Commissario Cioloş per dissentire sul rilancio dei negoziati Mercosur, evidenziando come l'inevitabile aumento delle importazioni di carni ed agrumi causerebbe danni non colmabili con guadagni da altri settori e sottolineando l'estrema difficoltà ad attuare misure di difesa delle Indicazioni Geografiche, dato che il Mercosur non ha la caratteristica di un mercato unico dal punto di vista doganale.

### UE-Mercosur – le fasi della trattativa dal 2000 ad oggi

Nel 2000, il Consiglio dei Ministri ha dato mandato alla Commissione UE per la negoziazione di un accordo di libero scambio con il Mercosur. Il mandato copre sia i prodotti agricoli che quelli industriali, i servizi, la proprietà intellettuale, le norme d'origine, le indicazioni geografiche.

Nel maggio 2004, la Commissione dell'UE ha presentato un'offerta che prevedeva, nel capitolo riguardante l'agricoltura, che il settore delle carni fosse classificato come "sensibile". Il miglioramento dell'accesso al mercato dell'Unione Europea si sarebbe quindi effettuato attraverso i seguenti nuovi contingenti tariffari:

Prodotti	Quantitativi			Dazi
	Accordo Mercosur	Accordo WTO	Totale	
<b>Carne bovina</b>	50.000 t.	50.000 t.	100.000 t.	10% ad valorem
<b>Carne suina</b>	6.000 t.	5.000 t.	11.000 t.	125 € / t.
<b>Carne di volatili</b>	37.500 t.	37.500 t.	75.000 t.	43,7 € / t.

Tra maggio ed ottobre 2004, alla luce dell'offerta del Mercosur, l'offerta comunitaria è cambiata: ufficialmente, l'evoluzione ha riguardato non il volume totale ma la ripartizione tra le quantità concesse all'entrata in vigore dell'accordo Mercosur e quelle concesse all'entrata in vigore dell'accordo multilaterale WTO (per esempio, carne bovina 60.000 + 40.000 t. invece di 50.000 + 50.000 t.), come pure la progressività annuale (per esempio, carne bovina 6.000 t. all'anno per dieci anni).

Ufficiosamente, da fonte giornalistica dei Paesi del Mercosur, le concessioni sarebbero invece state più generose: per la carne di pollame 276.000 t., per quella bovina 156.000 t. (116.000 t. Mercosur + 40.000 t. WTO) più concessioni tariffarie varie per un totale di carne bovina importabile ogni anno pari a 300.000 t. (importazioni preferenziali e a dazio intero).

Dall'autunno 2004 ad oggi i negoziati sono di fatto sospesi anche se entrambe le parti hanno proceduto a negoziati "esplorativi" nel 2009 e nello scorso mese di aprile, con l'obiettivo di valutare la possibilità di concludere l'accordo approfittando della paralisi dei negoziati multilaterali del WTO.

### SUMMIT A MADRID SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE: ACCORDI CON IL MERCOSUR, I PAESI ANDINI E L'AMERICA CENTRALE

#### UE – America centrale

I negoziati per un accordo interregionale sono stati lanciati nel 2007 e bloccati nel 2009 dal colpo di stato in Honduras ed il rifiuto di riconoscimento del nuovo governo da parte della UE. Da allora, la situazione e le relazioni si sono normalizzate, aprendo la strada alla ripresa dei negoziati.

Nello scorso mese di aprile erano stati programmati tre cicli di trattative. Le linee direttive e gli obiettivi dei negoziati sono simili a quelli negoziati con la Colombia ed il Perù.

Durante il 6° summit EU-LAC (America Latina Civil Society Organizations) svoltosi a Madrid dal 16 al 19 maggio, i negozianti della UE e dell'**America Centrale (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama)** hanno concluso le trattative sul capitolo commercio dell'Accordo di Associazione.

Il vantaggio principale per la Comunità europea non è nel settore agricolo: è stato infatti liberalizzato al 100% l'accesso al mercato reciproco per i prodotti industriali, mentre gli autoveicoli di produzione europea godranno di una progressiva liberalizzazione in un periodo di 10 anni.

Per quanto riguarda il settore agricolo, l'accordo prevede un quota comunitaria per l'esportazione verso il Centro America di 1.900 tonnellate di latte scremato in polvere e 3.000 tonnellate di formaggio stagionato, mentre da parte loro i 6 Paesi americani si impegnano a riconoscere le principali IGP europee (tra cui Champagne, Scotch Whisky, Cognac).

Il maggiore vantaggio per il Centro America riguarda le **carni bovine** mediante fissazione di un contingente di 10.000 tonnellate in peso carcassa (7.000 in tagli disossati); il settore delle banane (riduzione dei dazi da 176 €/t a 75 €/t nell'arco di 10 anni) e quello del riso (contingente di 20.000 tonnellate da incrementare del 5%

ogni anno). Sono stati inoltre concretizzati due accordi separati (uno con Panama ed un altro con gli altri 5 Stati) per il settore dello zucchero e dei prodotti derivati: in entrambi i casi è prevista l'importazione di zucchero nella UE a dazio azzerato per quantitativi (ancora non disponibili) che dovranno essere progressivamente aumentati.

### UE – Paesi Andini

All'inizio del mese di marzo 2010, al termine di tre anni di negoziati, l'UE, la Colombia ed il Perù hanno raggiunto un accordo sulla liberalizzazione dei loro scambi commerciali. Lanciati nel 2007, i negoziati includevano inizialmente la Bolivia, la Colombia, l'Equador ed il Perù, Paesi che costituiscono la Comunità andina. A causa di divergenze che riguardano soprattutto la proprietà intellettuale, la biodiversità e le banane, da inter-regionali (UE/Paesi andini), i negoziati sono diventati bilaterali (UE/Colombia; Ue/Perù). L'accordo del 2010 comprende la proprietà intellettuale, le norme d'origine e l'accesso al mercato, accompagnato da una clausola relativa al rispetto dei diritti dell'uomo e del sistema democratico.

A Madrid l'Unione Europea ha ufficialmente siglato l'accordo commerciale multilaterale con la **Colombia** ed il **Perù**. Con questi Paesi l'Unione Europea ha manifestato posizioni offensive riguardo alcuni prodotti agricoli (prosciutti, vino/alcol, lattiero-caseari) mentre per altri sono previste veloci liberalizzazioni. Per altri prodotti (banane, zucchero, riso) sono state annunciate parziali liberalizzazioni dell'accesso al mercato comunitario; per la **carne bovina** in particolare, è stato concesso un contingente limitato (con dazio azzerato) sia al Perù che alla Colombia.

### Accesso al mercato

All'entrata in vigore dell'accordo, circa il 99,3% delle esportazioni agricole peruviane ed il 65% delle esportazioni industriali colombiane saranno importati in regime di esenzione totale dal dazio doganale nell'UE. In cambio, la Colombia ed il Perù elimineranno i dazi doganali all'importazione di circa 65% e l'80% rispettivamente delle linee tariffarie di prodotti industriali originari dell'UE. Nel settore agricolo, la Colombia ed il Perù beneficeranno di un accesso libero al mercato dell'UE per prodotti come lo zucchero, il caffè, i fiori, l'etanolo, il rum in bottiglia. In cambio, l'UE otterrà un accesso preferenziale per la carne suina ed i suoi prodotti derivati, il latte in polvere, i formaggi, i liquori.

Per quanto riguarda il settore zootecnico, l'UE dovrebbe concedere a Colombia e Perù i seguenti contingenti:

	<b>Carne bovina</b>	<b>Carne suina</b>	<b>Carne di pollame</b>	<b>Dazio</b>	<b>Progressività annuale</b>	<b>Liberalizzazione</b>
<b>Colombia</b>	5.600 t. di carne disossata	4.000 t. di prodotti trasformati	---	0%	10%	immediata (tranne i prodotti peruviani di cui al codice doganale 0210) o progressiva per quanti riguarda il settore della carne suina
<b>Perù</b>	2.150 t. peso carcassa o 1.500 t. peso prodotto	4.000 t. (0203 16 02)	7.500 t.	0%	10%	

L'UE otterrebbe dai due Paesi dei contingenti tariffari di carne bovina (1.000 tonnellate dal Perù) e suina:

- 4.000 t. dal Perù, liberalizzate progressivamente entro 5 anni nel caso della linea tariffaria NC 0210, 7 anni per la 1602 e 10 anni per la 0203;
- 4.000 t. dalla Colombia, liberalizzate entro 5 anni nel caso della linea tariffaria NC 1602, 7 anni per la 0210 11 e 5 anni per la 0210 12 e 0210 19.

Successivamente al summit di Madrid la Commissione presenterà al Consiglio una proposta di accordo, prima di riferire al Parlamento europeo per il parere. Quest'ultima tappa è problematica, particolarmente riguardo alla Colombia: in causa i diritti dell'uomo, dei lavoratori e dei sindacati. Da notare che la ratifica di accordo con la Colombia è bloccata sia dal Canada che dagli USA (dal 2006) per le stesse ragioni.

Se questi problemi dovessero essere superati (più facilmente per il Perù), l'accordo potrebbe entrare in vigore nel 2013, eventualmente preceduto da un periodo transitorio d'applicazione per quanto riguarda gli aspetti commerciali.

Entrambe le parti si sono poi impegnate ad intraprendere azioni comuni nei campi della ricerca scientifica, dell'innovazione e dello sviluppo sostenibile nonché a combattere gli effetti dei cambiamenti climatici. Infine, è stato lanciato il LAIF-Latin America Investment Facility che avrà la funzione di incoraggiare i governi e le istituzioni pubbliche beneficiari ad investire in America Latina.

Il prossimo summit EU-LAC si svolgerà in Cile nel 2012.

## DATI DI SETTORE

### REDDITO AGRICOLO IN CALO DELL'11,6% NELLA UE-27 E DEL 20,6% IN ITALIA

Rispetto al 2008, i dati Eurostat diffusi all'inizio di maggio mostrano un calo del reddito agricolo per unità lavorativa pari all'11,6% nella UE-15 e del 12,5% nella UE-12 (nuovi Stati membri), con punte massime registrate in Ungheria (-32,2%), Lussemburgo (-25,2%), Irlanda (-23,6%), Germania (-21%), Italia (-20,6%), Austria (-19,4%) e Francia (-19%). Sei gli Stati membri nei quali si è registrato invece un aumento: Malta (+7,8%), Danimarca, (+4,3%), Finlandia (+2,6%), Cipro (+1,1%), Belgio (+0,4%) & Grecia (+0,3%).

In Svizzera ed in Norvegia la diminuzione è stata, rispettivamente, del 6,9% e del 5,2%.

Il calo del valore complessivo della produzione animale (-9,3%) è una conseguenza dei minori prezzi alla produzione (-8,3%), a cui si aggiunge un calo del volume prodotto (-1,0%). Il latte, che da solo costituisce il 30% della produzione di origine animale, ha subito il maggiore abbattimento dei prezzi di produzione (-20,6%) a fronte di una diminuzione del solo 0,5% del quantitativo prodotto rispetto al 2008. Per le carni segnaliamo:

- bovino: volume prodotto -3,0%, prezzo alla produzione -1,2%
- suino: volume prodotto invariato, prezzo alla produzione -3,8%
- ovino: volume prodotto -5,1%, prezzo alla produzione +9,5%
- pollame: volume prodotto invariato, prezzo alla produzione -3,3%
- uova: volume prodotto -0,4%, prezzo alla produzione +3,5%

I cali maggiori del valore della produzione animale sono stati registrati in Lituania (-22,9%), Slovacchia (-22,9%) ed Irlanda (-17,7%), mentre si segnalano aumenti solo in Romania (+10,3%), Regno Unito e Cipro (+1,1%) e Polonia (+0,5%).

Commentando i dati dell'Eurostat, il Commissario all'Agricoltura Ciolos ha messo in evidenza le difficoltà incontrate dagli agricoltori nell'anno passato e quanto sia importante, di conseguenza, che la politica agricola comunitaria sia orientata al mantenimento dei redditi agricoli ed alla stabilizzazione dei prezzi, usando gli attuali strumenti per la gestione del mercato, pur tenendo conto della necessità di attuare tutti quei programmi che rendano l'agricoltura della UE più sostenibile e più competitiva.

### SETTORE BOVINO: PREVISIONI DELLA COMMISSIONE AL 2011

Secondo dati della DG AGRI del mese di aprile, i livelli di produzione e di consumo della carne bovina nella UE al 2011 sono previsti in diminuzione, tuttavia i prezzi delle carcasse – sia del bovino maschio adulto che delle vacche – dovrebbero aumentare.

Con riferimento alla UE nella sua composizione a 15 Stati membri, la produzione dovrebbe calare dai 6.980 milioni di tonnellate del 2010 ai 6.939 milioni del 2011 (-0,59%), mentre il consumo scenderà dai 7.285 milioni di tonnellate del 2010 ai 7.262 milioni del 2011 (-0,32%).

Da notare che la produzione del 2010 rispetto al 2009 è prevista in calo nella stessa misura percentuale (-0,6%), mentre quella del 2009 rispetto al 2008 è stata stimata inferiore del 2,3%. Il consumo previsto nel 2010 è in calo dello 0,2% rispetto al 2009 mentre nel 2009 era diminuito del 2,1% rispetto all'anno precedente.

Il saldo produzione/consumo è comunque sempre più negativo: nel 2009 la Comunità Europea (sempre con riferimento ai primi 15 Stati membri) era deficitaria per 281.000 tonnellate, che aumenteranno a 305.000 quest'anno ed a 323.000 nel 2011.

I prezzi delle carcasse di bovino maschio adulto aumenteranno da 318,49 €/100kg nel 2010 a 321,75 €/100kg nel prossimo anno (+1,0%), quello delle vacche passerà da 232,83 €/100kg nel 2010 a 235,52 €/100kg nel 2011 (+1,2%).

Nel caso dei prezzi va rilevato che quello del bovino maschio adulto è in aumento quest'anno rispetto al 2009 dello 0,3% (l'anno scorso era invece diminuito dello 0,3%), quello delle vacche è in aumento dello 0,7% sul 2009 (lo scorso anno era diminuito del 7,3%).

#### IRES

##### 1. Decreto incentivi (DL n. 40/2010)

Nell'ambito dell'esame parlamentare del "decreto incentivi" (DL n. 40/2010), Confindustria ha segnalato ai Presidenti delle Commissioni parlamentari Finanze e Attività Produttive della Camera le osservazioni delle imprese sulle principali misure del decreto. La nota rileva la limitatezza delle risorse messe a disposizione e l'esclusione di interi settori industriali dagli interventi, e segnala alcuni specifici aspetti per i quali sarebbero utili chiarimenti o modifiche: dagli adempimenti per il monitoraggio delle operazioni con paesi a fiscalità privilegiata, alla possibilità di applicare alle agevolazioni di cui all'articolo 4 del decreto la soglia di 500mila euro prevista per gli aiuti di importo limitato dal Quadro Temporaneo approvato dalla Commissione Europea, in luogo della soglia ridotta di 200mila euro riferita agli aiuti "de minimis". Si ricorda che il decreto è attualmente all'esame del Parlamento e sono in corso di esame gli emendamenti.

Con riferimento specifico al decreto di attuazione degli obblighi di monitoraggio previsti dall'art.1 del decreto per i soggetti passivi Iva, si rinvia al punto 9 della presente circolare.

##### 2. Esistenza di una stabile organizzazione (Cass. 8488/2010)

La Cassazione è stata chiamata ad esaminare il caso di una società svizzera che aveva stipulato contratti commerciali per la realizzazione di lavori sul sistema ferroviario italiano con proprio personale e mezzi, e che si avvaleva in Italia di un proprio dipendente incaricato di sottoscrivere i contratti. La Commissione Tributaria Centrale aveva negato l'esistenza di una stabile organizzazione della società svizzera ai sensi dell'art. 5 della Convenzione Italia - Svizzera contro le doppie imposizioni ritenendo che - pur sussistendo il requisito oggettivo/materiale (organizzazione produttiva stabile in Italia per più di 180 giorni) - mancasse quello soggettivo - personale (presenza stabile di un rappresentante dell'impresa con determinati poteri) perchè il dipendente era autorizzato a concludere contratti in favore della società svizzera ma non aveva potere decisivo sul contenuto degli stessi. Sul punto, la Cassazione ha affermato che:

- non è necessaria la sussistenza congiunta sia dell'elemento oggettivo sia di quello soggettivo per integrare la nozione di stabile organizzazione ai fini delle imposte sui redditi, ma è sufficiente la sussistenza di uno solo dei due requisiti. L'esistenza del duplice requisito è richiesta soltanto per la configurazione di un "centro di attività stabile" ai fini Iva;
- anche in mancanza del requisito oggettivo - poichè la Convenzione Italia - Svizzera fa riferimento ad un periodo minimo di un anno e non di sei mesi - è necessario riesaminare, in sede di rinvio, la questione dei poteri dell'incaricato della società estera in Italia. Tale esame dovrà essere condotto alla luce dei principi già espressi dalla Corte con riferimento alla sussistenza in capo all'incaricato dello status di agente indipendente ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione, ovvero di quello di incaricato dipendente. L'interpretazione dell'articolo 5 citato dovrà seguire il Commentario del modello di Convenzione OCSE, senza tuttavia che abbiano rilevanza a tal fine le modifiche apportate nel 2004 al Commentario stesso.

##### 3. Commesse pluriennali (Cass. n. 7812/2010)

La Cassazione ha ritenuto legittimo l'operato dei giudici tributari regionali che, nella valutazione delle rimanenze di lavori pluriennali per la realizzazione di navi determinati sulla base dei corrispettivi ex art. 93, comma 2 del TUIR, hanno determinato gli stati di avanzamento lavoro (SAL) senza tener conto delle certificazioni del Registro navale italiano, come richiesto dall'Agenzia delle Entrate. Nel giudizio i giudici hanno disapplicato i valori del Registro che portavano ad una erronea rappresentazione del grado di avanzamento dei lavori, condizionando la determinazione dei corrispettivi, ed hanno fatto riferimento alla reale volontà negoziale delle parti per individuare i corrispettivi pattuiti.

##### 4. Bollettino del Ruling di standard internazionale

Il 21 aprile l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il primo Bollettino del Ruling di standard internazionale, che illustra dettagliatamente il funzionamento dell'istituto - introdotto dall'art.8 del DL n. 269/03 - e rende noti, in forma anonima, dati e notizie relativi alle istanze sinora presentate. Il ruling internazionale interessa le imprese con attività internazionale che intendano definire preventivamente con l'Amministrazione:

- i metodi di calcolo del valore normale delle operazioni di cui all'art.110, c.7 TUIR (prezzi di trasferimento);

- l'applicazione a un caso concreto di norme anche convenzionali sull'erogazione o percezione di dividendi, interessi, royalties o altri componenti reddituali a o da soggetti non residenti;
- l'applicazione a un caso concreto di norme anche convenzionali sull'attribuzione di utili o perdite alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente, o alla stabile organizzazione in un altro stato di un'impresa residente.

Dal Bollettino risulta che tra il 2004 e il 2009 sono state presentate 52 istanze di ruling, di cui 45 dichiarate ammissibili. Di queste, 9 si sono chiuse per rinuncia del contribuente o consensuale (ad esempio, per effetto di riorganizzazioni aziendali intervenute), 17 sono ancora in corso di svolgimento, e 19 si sono concluse con la sottoscrizione di un accordo di ruling. Il tempo medio per la sottoscrizione di un accordo è di 20 mesi. Il Bollettino indica inoltre il dettaglio dei metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento adottati negli accordi sottoscritti, la tipologia di imprese – per volume di ricavi e per settore di appartenenza - che hanno fatto ricorso all'istituto, e la tipologia di transazioni oggetto di accordo.

## **SOSTITUTI D'IMPOSTA**

### 5. Risposte a quesiti relativi a deduzioni, detrazioni e crediti d'imposta (Circ. 21/E)

La circolare raccoglie le risposte ad una serie di quesiti posti all'Amministrazione, relativi a:

- adempimenti per la detrazione del 36% per interventi di recupero edilizio;
- detrazione del 20% prevista per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici;
- detrazione del 55% per interventi di risparmio energetico;
- deduzioni/detrazioni per spese mediche, interessi su mutui ed erogazioni liberali;
- obblighi di certificazione previsti per i portatori di handicap;
- credito d'imposta per le spese sostenute per gli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo.

Con riferimento alla detrazione del 55% per gli interventi di risparmio energetico, rinviando, segnaliamo:

- la data di fine lavori, ove non sia previsto un collaudo, può essere provata da diversa documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori, ma non da autocertificazione del contribuente,
- la detrazione del 55% non è cumulabile con gli eventuali incentivi riconosciuti per i medesimi interventi dalla Comunità europea, dalle Regioni o dagli enti locali;
- il mancato o irregolare invio all'Agenzia delle Entrate della comunicazione per lavori pluriennali non comporta la decadenza dal beneficio;
- in caso di interventi agevolati eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria la detrazione spetta all'utilizzatore che dovrà assolvere agli adempimenti documentali richiesti. La società di leasing dovrà fornire la documentazione attestante la conclusione degli interventi e l'ammontare dei costi sostenuti.

Con riferimento alle spese mediche, l'Agenzia ha chiarito che sono detraibili le spese sostenute dal familiare a carico del dirigente in pensione, rimborsate da parte del FASI (Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa per i Dirigenti di aziende industriali), posto che i contributi versati non hanno beneficiato dell'esclusione dalla formazione dal reddito imponibile ai sensi dell'art. 51 del TUIR.

## **IVA**

### 6. Contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali (Decreto 30/3/10)

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 marzo 2010 dà attuazione alle misure di contrasto alle frodi fiscali IVA internazionali e nazionali previste dall'art. 1 del DL 25 marzo 2010, n. 40. I soggetti titolari di partita IVA dovranno comunicare in via telematica all'Agenzia dell'Entrate i dati relativi alle operazioni (cessioni/acquisti di beni, prestazioni di servizi rese/ricevute) intercorse con operatori economici aventi sede, residenza o localizzati nei paesi a fiscalità privilegiata individuati dalle black list di cui:

- al DM del 4 maggio 1999, applicabile ai fini della presunzione relativa di residenza in Italia dei cittadini italiani che si trasferiscono in tali paesi esteri dopo essersi cancellati dall'anagrafe della popolazione residente, ex art. 2, c. 2-bis del TUIR;
- al DM del 21 novembre 2001, applicabile ai soggetti diversi dalle persone fisiche ai fini della normativa sulle CFC, di cui agli artt. 167 e 168 del TUIR.

Il decreto non ha previsto alcuna esclusione dall'obbligo di comunicazione per specifici paesi o per specifici settori di attività svolte nei paesi a fiscalità privilegiata, né ha esteso l'obbligo di comunicazione ad operazioni con paesi non compresi nella black list.

La periodicità per la comunicazione è la medesima prevista per la presentazione degli elenchi Intrastat dall'art. 2 del DM del 22 febbraio 2010: periodicità trimestrale per i soggetti che hanno realizzato nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni un ammontare totale trimestrale non superiore a 50mila euro; periodicità mensile per i soggetti che superano tale soglia. La scadenza è prevista per l'ultimo

giorno del mese successivo al periodo di riferimento (mentre per gli Intrastat è prevista per il 25 del mese successivo). Gli elementi da fornire sono:

- codice fiscale e partita IVA del soggetto passivo tenuto alla comunicazione;
- codice fiscale del residente nel Paese black list o altro codice identificativo;
- per persone fisiche: ditta, cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio fiscale;
- per soggetti diversi: denominazione o ragione sociale, sede legale o amministrativa;
- periodo di riferimento;
- importo complessivo delle operazioni, distinto per ciascuna controparte e per tipo di operazione (imponibili, non imponibili, esenti e non soggetti)
- importo complessivo dell'imposta per ciascuna controparte;
- importo complessivo, per le note di variazione emesse o ricevute, delle operazioni e della relativa imposta distinto per ciascuna controparte.

Le disposizioni si applicheranno a partire dal 1° luglio 2010, dopo l'emanazione con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate delle istruzioni per la compilazione dei modelli.

#### 7. Esclusione del diritto alla detrazione (Corte di Giustizia Europea C-538/08 e C-33/09)

L'art. 17, n. 6 della Sesta direttiva (corrispondente all'art. 176 della direttiva 2006/112/CE) consente agli Stati membri di mantenere temporaneamente le limitazioni del diritto alla detrazione dell'IVA previste dalle loro legislazioni nazionali prima dell'entrata in vigore della direttiva, purché compatibili con la precedente normativa comunitaria. La norma attribuisce agli Stati membri il potere di escludere il diritto di detrazione solo in relazione a beni e servizi oggettivamente suscettibili di utilizzazione per fini privati. Essa non può essere interpretata nel senso di autorizzare a mantenere una limitazione della detrazione IVA applicabile in maniera generale a qualunque spesa legata all'acquisto di beni, indipendentemente dalla sua natura o dal suo oggetto.

Secondo la Corte è compatibile con questi principi la normativa nazionale che preveda l'indetraibilità dell'IVA sulle spese definite come fornitura di un mezzo di trasporto individuale, di cibi, di bevande, di alloggio, nonché attività ricreative, omaggi d'affari o altre gratificazioni.

#### 8. Falsità di una fattura e prove contrarie (Cass. n. 9138/2010)

Nella sentenza n. 9138 del 16 aprile la Corte di cassazione specifica che, nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, il diritto alla detrazione dell'IVA versata ad un soggetto diverso dall'effettivo cedente non sorge per il solo fatto del pagamento dell'IVA formalmente indicata nella fattura, ma richiede che il committente/cessionario che intende operare la detrazione fornisca riscontri precisi in relazione al proprio stato soggettivo. Non possono essere ritenuti elementi sufficienti a supporto della detrazione dell'imposta l'avvenuta consegna dei beni, l'avvenuto pagamento degli stessi e dell'IVA riportata in fattura, perché non decisivi ai fini della possibilità di escludere eventuali abusi.

#### 9. Termine per rimborso ai sensi dell'art. 38-ter (Cass. 8690/2010)

La Corte di Cassazione ha affermato che non è perentorio il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso dell'IVA da parte di un soggetto domiciliato o residente in uno Stato membro dell'Unione Europea e privo di stabile organizzazione in Italia (art. 38-ter del decreto IVA, in vigore prima delle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 18 del 2010). Tale termine, stabilito dall'art. 1 del D.M. 20 maggio 1982 e fissato nel 30 giugno dell'anno successivo a quello cui l'istanza di rimborso si riferisce, non è stabilito a pena di decadenza. Di conseguenza, in mancanza di specifiche disposizioni normative che garantiscano, attraverso la perentorietà, la certezza del diritto, si applica il termine perentorio biennale previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992. Tale termine decorre dal giorno del pagamento dell'imposta o da quello in cui si è verificato il presupposto per la restituzione della stessa.

#### 10. Detrazione dell'imposta – Effettività di una operazione – Prova (Cass. 9476/2010)

L'onere della prova dell'inesistenza di un'operazione non grava in assoluto sull'Ufficio finanziario. In via generale, secondo la Corte è il contribuente che è tenuto a provare l'esistenza dell'operazione, non già l'Amministrazione a doverne provare l'insussistenza.

Normalmente il contribuente assolve tale onere mediante la documentazione fiscale e contabile; tuttavia, questi mezzi di prova non possono definirsi incontestabili, specie quando il meccanismo elusivo consiste nel contabilizzare operazioni inesistenti. Inoltre, la correttezza formale della contabilità non può rappresentare un alibi per commettere violazioni delle norme fiscali. L'Amministrazione può, quindi, contrapporre alle risultanze documentali elementi che, di fatto, comprovino che le operazioni sono fittizie; in questo caso, il contribuente non può limitarsi ad opporre la correttezza formale delle operazioni stesse, ma deve dimostrare l'effettiva esistenza delle stesse, allegando opportuni elementi di prova. D'altro canto, l'Amministrazione non può limi-

tarsi ad una generale ed apodittica contestazione della documentazione del contribuente, essendo suo onere indicare gli elementi, anche indiziari, su cui si fonda la sua pretesa.

#### 11. Rimborso IVA – Attuazione degli art. 38-bis1, 38-bis2 e 38-ter, DPR n 633/1972

Con provvedimento del 1 aprile, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha approvato le disposizioni in materia di rimborso d'imposta che danno attuazione agli artt. 38-bis1, 38-bis2 e 38-ter del decreto IVA.

#### 12. Rimborso IVA a non residenti stabiliti in paesi extra UE (mod. IVA 79)

Con provvedimento del 29 aprile, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello IVA 79. Ai sensi dell'art. 38-ter del DPR n. 633/1972, tale modello deve essere utilizzato dai soggetti passivi non residenti, stabiliti in Stati non appartenenti all'Unione Europea con cui esistono accordi di reciprocità (Israele, Norvegia e Svizzera), per presentare la richiesta di rimborso dell'imposta assolta in Italia sugli acquisti e sulle importazioni di beni mobili e servizi inerenti la loro attività. Il modello dovrà essere utilizzato per le istanze presentate a decorrere dal 3 maggio 2010. L'istanza potrà essere presentata al Centro Operativo di Pescara entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce la richiesta di rimborso.

#### 13. Approvazione modelli Intra-12 e Intra-13

Il 16 aprile sono stati approvati i nuovi modelli relativi alle operazioni intra-comunitarie effettuate dagli enti non commerciali. In particolare:

- il modello Intra-12 deve essere presentato in via telematica dagli enti non commerciali (di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto IVA), non soggetti passivi d'imposta, e dai produttori agricoli (di cui all'articolo 34, sesto comma, dello stesso decreto), che hanno effettuato acquisti intra-comunitari di beni oltre il limite di 10.000 euro, ovvero che hanno optato per l'applicazione dell'imposta in Italia su tali acquisti. Tali soggetti devono dichiarare all'ufficio competente in relazione al domicilio fiscale l'ammontare degli acquisti intra-comunitari di beni registrati nel mese precedente, l'ammontare dell'imposta dovuta e gli estremi del relativo versamento. Il modello, inoltre, deve essere utilizzato dai predetti soggetti (enti non commerciali e agricoltori esonerati) che ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, del DPR n. 633/1972, sono tenuti ad assumere il ruolo di debitori dell'imposta mediante applicazione del meccanismo del reverse charge, per gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti.

Il modello è utilizzato a partire dal 1° giugno 2010. I soggetti che hanno assunto il ruolo di debitore dell'imposta per gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, ai sensi dell'art. 17 citato, presentano entro il 30 giugno 2010 le dichiarazioni relative agli acquisti registrati nei mesi da gennaio ad aprile 2010;

- il modello Intra-13 deve essere presentato dagli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta che intendono effettuare acquisti intra-comunitari di beni soggetti ad imposta. Fino al raggiungimento del limite di 10mila euro previsto, i predetti soggetti, che non hanno optato per l'applicazione dell'imposta in Italia su tali acquisti, devono dichiarare all'ufficio competente in relazione al domicilio fiscale e anteriormente all'effettuazione di ogni acquisto intra-comunitario l'ammontare dell'acquisto in corso, nonché l'ammontare complessivo degli acquisti effettuati nell'anno. Il modello è utilizzato a partire dal 1° giugno 2010.

## **VARIE**

#### 14. Contrasto all'evasione - Indirizzi operativi 2010 (Circ. 20/E)

L'Agenzia delle Entrate ha dettato agli uffici le linee di indirizzo operativo per l'attività di controllo. Si segnalano, tra le numerose indicazioni:

- l'obiettivo di migliorare non tanto il numero, quanto la qualità dei controlli rispetto allo scorso anno, mirando ad un aumento delle imposte o maggiori imposte definite a seguito degli accertamenti;
- grandi contribuenti: coordinamento con la Guardia di Finanza, estensione del tutoraggio alle imprese con volume d'affari o di ricavi nel 2008 non inferiore a 200 milioni di euro (rispetto ai 300 milioni dello scorso anno) con un aumento delle imprese controllate da 1.000 a 1.600 circa, specifica attenzione ai fenomeni di arbitraggio internazionale, alle operazioni di riorganizzazione aziendale, ai prezzi di trasferimento, alla genesi di perdite;
- imprese di medie dimensioni: particolare intensificazione dei controlli, con la previsione di almeno 10mila controlli su una platea di circa 60mila imprese, specifica attenzione a rapporti sospetti con non residenti, operazioni infragruppo, crediti IVA anomali, ingenti oneri finanziari;
- imprese di minori dimensioni: controlli sui contribuenti non "congrui" rispetto agli studi di settore, ma anche sui contribuenti congrui per verificare la veridicità dei dati dichiarati (previsti circa 10mila accessi brevi a cominciare da maggio);
- attività trasversali: specifica attenzione alle frodi IVA (in particolare in settori a rischio come il comparto immobiliare e quello dei servizi ad alto valore aggiunto), alle frodi su operazioni immobiliari e finanziarie, a

compensazioni d'importo elevato e trasferimenti fittizi di sede all'estero; deciso contrasto all'evasione internazionale, anche con un maggior ricorso agli strumenti di cooperazione internazionale.

#### 15. Studi di settore - Gestione delle controversie (Circ.19/E)

L'Agenzia delle Entrate ha invitato i propri uffici territoriali ad abbandonare le controversie in corso relative ad accertamenti basati sugli studi di settore ove non sia stata attivata la fase di contraddittorio. Le istruzioni seguono le pronunce della Corte di Cassazione (nn. 26635, 26636, 26637 e 26638) che hanno confermato il principio secondo cui gli accertamenti basati sugli studi di settore devono considerarsi viziati qualora non sia stato attivato il preventivo contraddittorio.

Se invece il contraddittorio non è stato instaurato perché il contribuente non si è presentato, gli uffici dovranno continuare la controversia segnalando il fatto al giudice. La Cassazione ha affermato che davanti al giudice tributario il contribuente potrà comunque proporre ogni eccezione (e prova) che ritenga utile alla sua difesa, senza essere vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo, e ciò anche nel caso di mancata partecipazione al contraddittorio. L'Agenzia ha invitato gli uffici a vigilare che eventuali eccezioni siano sollevate dal contribuente nel primo grado di giudizio, posto che esse sono precluse in appello ai sensi dell'art. 57 del Dlgs 546/92 sul processo tributario.

#### 16. Contenzioso tributario - Accertamenti sulle vendite immobiliari (Circ.18/E)

L'art. 35 del DL n. 223/2006 (c.d. decreto Visco-Bersani) aveva introdotto delle presunzioni che consentivano all'Amministrazione finanziaria di rettificare le dichiarazioni IVA e dei redditi sulla base dello scostamento tra il corrispettivo dichiarato per la cessione di un immobile (e relative pertinenze) e il suo valore normale. La legge n. 88/2009 ha abrogato tali presunzioni, a seguito dell'avvio di una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea che ne eccepiva la incompatibilità con le disposizioni comunitarie sulla determinazione della base imponibile IVA delle cessioni di beni.

L'Agenzia delle Entrate fornisce ora indicazioni sia in merito agli accertamenti non ancora definiti ed effettuati sulla base della presunzione legale abrogata nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del decreto Visco-Bersani (4 luglio 2006) e la data di efficacia delle norme abrogative (15 luglio 2009, ai fini dell'IVA e 29 luglio 2009, ai fini delle imposte sui redditi), sia con riferimento ad accertamenti relativi al periodo precedente. Secondo l'Agenzia, a seguito del venir meno della presunzione legale relativa, lo scostamento tra i corrispettivi dichiarati per le cessioni di beni immobili ed il valore normale degli stessi, costituisce presunzione semplice, con conseguente necessità di valutare da parte degli Uffici se la stessa sia munita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, richiesti dagli artt. 39 del DPR n. 600/1973 e 54 del DPR n. 633/1972, quale elemento su cui fondare l'accertamento. La Direzione Centrale Affari e Contenzioso invita gli uffici periferici a valutare se, con riferimento alle controversie non definite, le motivazioni degli accertamenti impugnati siano ancora adeguate ovvero si rivelino insufficienti e tali da richiedere l'abbandono del contenzioso stesso.

#### 17. Processo tributario - Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate (Circ. 17/E - All.1)

L'Agenzia delle Entrate fornisce un quadro delle modifiche introdotte dalla legge n. 69/2009 sul processo civile che trovano applicazione anche nel processo tributario. Tra le novità di maggior rilievo, si segnalano le seguenti:

- Condanna alle spese. L'art. 91 c.p.c., come modificato dalla L.n. 69/2009, dispone che, in caso di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa rifiutata senza giustificato motivo, il giudice condanna alle spese del processo la parte che ha rifiutato la proposta. Secondo l'Agenzia la disposizione si applica anche nel processo tributario, sebbene la conciliazione prevista dall'art. 91 c.p.c. sia diversa dalla conciliazione giudiziale prevista, nell'ambito del processo tributario, dall'art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992.
- Responsabilità aggravata. Nel testo dell'art. 96 c.p.c. è inserito un nuovo comma secondo cui il giudice può condannare, anche d'ufficio, il soccombente al pagamento non solo delle spese, ma anche di una somma equitativamente determinata a favore della controparte. Anche questa novità si estende al processo tributario.
- Principio del contraddittorio. Con l'inserimento di un nuovo comma all'art. 101 c.p.c. viene previsto che, se si ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione ed assegna alle parti, a pena di nullità, un termine non inferiore a 20 e non superiore a 40 giorni per il deposito di memorie con osservazioni sulla questione. Tale norma, secondo l'Agenzia delle Entrate, è applicabile al processo tributario; le garanzie procedurali a favore del contribuente dovrebbero essere tenute in debita considerazione nei casi in cui il giudice contesti d'ufficio (andando, quindi, oltre i rilievi sollevati dall'Amministrazione finanziaria) l'esistenza di un abuso di diritto.
- Notificazioni. Qualora il destinatario della notifica non possieda un indirizzo di posta elettronica certificata e l'atto da comunicare sia un documento informatico, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante

consegna di una copia dello stesso su supporto cartaceo e, se richiesto, invia l'atto notificato anche attraverso strumenti telematici (art. 137 c.p.c.).

- Improrogabilità dei termini perentori. Con l'introduzione del secondo comma dell'art. 153 c.p.c. viene prevista la possibilità per la parte che dimostri di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile, di ottenere la rimessione in termini a proprio favore.

#### 18. Impugnabilità rifiuto definizione agevolata (Cass. 9022/2010)

Accogliendo un ricorso dell'Agenzia delle Entrate, con l'ordinanza n. 9022 del 15 aprile la Corte di Cassazione ha precisato che il diniego di definizione agevolata è un atto autonomamente impugnabile, ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. n. 546/92. Qualora il contribuente non provveda ad impugnare l'atto nei termini di legge, a prescindere dalla legittimità o meno degli accertamenti, perde il diritto ad invocare successivamente la spettanza del beneficio derivante dalla definizione agevolata.

### **INTERNAZIONALE**

#### 19. Commissione UE: doppia imposizione e attività transfrontaliere

La Commissione Europea, al fine di approfondire i fenomeni di doppia imposizione legati ad attività transfrontaliere, ha avviato il 27 aprile una consultazione pubblica e ha invitato gli interessati a segnalare esempi concreti di doppia imposizione ed eventuali suggerimenti su come evitare la doppia imposizione. Sulla base delle segnalazioni ricevute, la Commissione intende successivamente aprire un dibattito e formulare proposte sui possibili interventi a livello europeo. E' possibile partecipare alla consultazione compilando un questionario on-line entro il 30 giugno prossimo. Tutti i dettagli sono disponibili all'indirizzo Internet:

[http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/common/consultations/tax/2010\\_04\\_doubletax\\_en.htm](http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2010_04_doubletax_en.htm)

#### 20. Commissione UE: fisco e paesi in via di sviluppo

La Commissione Europea ha adottato il 21 aprile il Piano d'azione UE a sostegno degli obiettivi di sviluppo del millennio. Il Piano è accompagnato da una Comunicazione della Commissione su "Fiscalità e Sviluppo" che affronta i temi della cooperazione con i paesi in via di sviluppo in campo fiscale e della promozione della good governance: dalle caratteristiche ed efficacia dei sistemi fiscali nei paesi in via di sviluppo, al contrasto all'evasione fiscale internazionale, all'attuazione delle guidelines OCSE su transfer pricing etc.

#### 21. OCSE: Convenzione sull'assistenza amministrativa in materia fiscale

L'OCSE e il Consiglio d'Europa hanno concordato un protocollo di aggiornamento della Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale, entrata in vigore nel 1995. Obiettivo principale del protocollo è di allineare la Convenzione ai recenti standard internazionali di trasparenza e scambio di informazioni a fini fiscali, in particolare permettendo lo scambio di informazioni anche bancarie. Tra le altre modifiche: la possibilità di siglare la Convenzione anche per i paesi che non sono membri né dell'OCSE né del Consiglio d'Europa, con il consenso degli Stati già firmatari; il chiarimento che le disposizioni della Convenzione si applicano, nel caso degli Stati europei, solo quando dispongono per una cooperazione più ampia di quella prevista da disposizioni di diritto comunitario; chiarimenti sui livelli di dettaglio che devono essere forniti nelle richieste di informazioni. Il Protocollo dovrà ora essere ratificato dagli Stati che hanno siglato la Convenzione, tra cui l'Italia.

#### 22. OCSE: Rapporto sugli oneri amministrativi fiscali

Il Forum OCSE sull'amministrazione fiscale ha presentato un Rapporto sui programmi di riduzione degli oneri amministrativi conseguenti all'applicazione delle disposizioni fiscali, con un'analisi delle azioni avviate in 20 Stati membri, tra cui l'Italia. Il Rapporto, che aggiorna i risultati di analoghi studi condotti dall'OCSE nel 2007, esamina il peso degli oneri amministrativi con un focus prioritario - anche se non esclusivo - sulle imprese e descrive alcune opportunità di intervento. In particolare, tra le "best practices" individuate:

- semplificazione/unificazione delle definizioni amministrative e degli obblighi;
- riduzione degli oneri informativi/dichiarativi da parte delle imprese;
- maggiore ricorso all'uso delle tecnologie informatiche;
- miglioramento dell'offerta di informazione e servizi via Internet;
- coordinamento degli oneri imposti dalle pubbliche amministrazioni, per evitare duplicazioni o moltiplicazioni di adempimenti identici o simili.

## AREA SINDACALE E LAVORO

### CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ - MESSAGGIO INPS PROFILI APPLICATIVI

In considerazione dell'attuale situazione di crisi, il legislatore e, in chiave interpretativa, il Ministero del lavoro e l'Inps sono intervenuti a più riprese sulla materia degli ammortizzatori sociali. Da ultimo, l'Istituto previdenziale ha pubblicato il [messaggio n. 8097 del 22 marzo 2010](#) che fornisce indicazioni sulle nuove modalità di conguaglio degli importi del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori con contratto di solidarietà.

Il messaggio non presenta particolari criticità interpretative. Tuttavia, in considerazione dei successivi approfondimenti con il Ministero del Lavoro e con l'Inps, provvediamo ad illustrarne il contenuto e le possibili ricadute operative.

L'art. 1, comma 6, del DL n. 78 del 2009, convertito in L. n. 102 del 2009 ha previsto, in via sperimentale per gli anni 2009-2010, l'incremento del 20% del trattamento di integrazione salariale derivante dalla stipula del contratto di solidarietà. Pertanto, la misura dell'integrazione del reddito dovuta ai lavoratori destinatari di un contratto di solidarietà stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della l. n. 863/1984 è ora pari all'80% della retribuzione persa a causa della riduzione dell'orario di lavoro, senza applicazione di alcun massimale.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della nuova disposizione normativa sono a carico del Fondo per l'Occupazione entro un limite di spesa pari a 40 milioni di euro per il 2009 e 80 milioni di euro per il 2010.

Le modalità di attuazione della misura sono previste nel [decreto interministeriale n. 48295 del 17 novembre 2009](#). Il provvedimento autorizza l'Inps ad erogare il differenziale del 20% a partire dal 1° luglio 2009 in favore di tutti i lavoratori destinatari del trattamento di integrazione salariale per contratto di solidarietà, fino a concorrenza delle risorse finanziarie stanziato.

Nell'ipotesi in cui le risorse finanziarie dovessero risultare insufficienti, l'Inps soddisferà le richieste in base all'ordine cronologico di stipula degli accordi di solidarietà in relazione alla data presente nei decreti ministeriali di autorizzazione al trattamento di integrazione salariale.

L'Istituto si è impegnato ad effettuare il monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi per garantire l'erogazione dell'incremento del 20% nei limiti previsti ed a darne riscontro al Ministero del Lavoro.

L'Istituto ha poi chiarito che la maggiorazione del 20% verrà recuperata dal datore di lavoro ponendo a conguaglio, sul flusso UniEmens, detto importo con dei codici specifici e vale a dire:

- per esporre la maggiorazione del 20% relativa ai periodi di paga correnti riferiti all'anno 2010, verrà utilizzato il codice G705 con l'importo posto a conguaglio;
- per esporre la maggiorazione del 20% relativa ai periodi di paga arretrati dell'anno 2010, verrà utilizzato il codice G704 con l'importo posto a conguaglio;
- per esporre la maggiorazione del 20% relativa ai periodi di paga arretrati per il periodo compreso dal 1° luglio fino al 31 dicembre 2009, verrà utilizzato il codice G703 con l'importo posto a conguaglio.

Infine, per esporre l'importo dell'integrazione posta a conguaglio nella misura del 60% della retribuzione persa, si continueranno a seguire le modalità già previste, utilizzando, pertanto, il codice 603 con l'indicazione dell'importo da conguagliare. L'Inps si riserva di fornire ulteriori indicazioni nell'eventualità in cui le aziende abbiano posto a conguaglio l'integrazione anticipata al lavoratore nella nuova misura dell'80%, utilizzando il solo codice G603. Queste modalità di conguaglio sono state ritenute le più idonee a gestire il sistema di pagamento della maggiorazione del 20% a favore dei lavoratori coinvolti nel programma di solidarietà.

Inizialmente, secondo le anticipazioni informali del Ministero del Lavoro, sembrava che l'Inps avrebbe corrisposto la maggiorazione del 20% attraverso il pagamento diretto ai lavoratori interessati. L'Istituto ha poi ritenuto di applicare la modalità del conguaglio previa anticipazione da parte del datore di lavoro del previsto differenziale. Questa scelta è stata determinata anche dal fatto che, nelle more di questa precisazione, molte imprese avevano già provveduto ad effettuare l'anticipazione del trattamento di solidarietà nella misura dell'80%, comprensiva, quindi, della maggiorazione.

### CONTRATTI A TERMINE PER RAGIONI SOSTITUTIVE - L'ORIENTAMENTO INTERPRETATIVO DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Con tre recenti sentenze, la Corte di Cassazione delinea un equilibrato orientamento interpretativo in ordine ai contratti a termine stipulati per ragioni sostitutive.

Come noto, la principale innovazione introdotta dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 è la sostituzione del precedente elenco di ipotesi tassative, di legge e di contratto, che giustificavano l'apposizione del termine, con un sistema articolato per clausole generali. Pertanto, l'apposizione del termine è oggi consentita a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo anche riferibili all'attività ordinaria. Il datore di lavoro deve, tuttavia, specificare tali ragioni.

Il nuovo sistema di causali è stato, dapprima, oggetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 214/2009

L'ordinanza di rimessione, da cui ha preso le mosse il giudizio davanti alla Corte Costituzionale, lamentava l'eccesso di delega compiuto dal legislatore con la modifica dei presupposti per l'apposizione del termine in caso di assunzione per esigenze sostitutive. Ciò in quanto la nuova disciplina avrebbe diminuito la tutela del lavoratore laddove si eliminava l'obbligo di prevedere il nominativo del lavoratore sostituito e le causa della sostituzione.

La Corte Costituzionale, in quella sentenza, ha rigettato i rilievi che erano stati mossi alle nuove disposizioni ritenendo che, proprio in ragione dell'onere di specificazione, la normativa vigente dal 2001 non avrebbe, in realtà, apportato innovazioni significative alla disciplina precedente.

Infatti tale onere, ha osservato la Corte Costituzionale, è teso ad "assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell'apposizione del termine e l'immodificabilità della stessa nel corso del rapporto".

In particolare poi, ha concluso la Corte Costituzionale, nel caso di assunzioni a termine per ragioni sostitutive, l'onere di specificazione "implica necessariamente anche l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori da sostituire e delle cause della loro sostituzione".

A questo primo orientamento interpretativo, si sono recentemente aggiunte ulteriori indicazioni della Corte di Cassazione (Cass. [n. 1576 del 26 gennaio 2010](#); Cass. [n. 1577 del 26 gennaio 2010](#) e [Cass. n. 2279 del 1 febbraio 2010](#)), la quale si è soffermata, in modo particolare, sull'onere di specificazione della causale nella stipulazione di un contratto a tempo determinato.

È evidente che tale onere di specificazione, afferma la Corte di Cassazione, è stato introdotto dal legislatore nella nuova disciplina con chiaro intento di evitare l'uso indiscriminato dell'istituto.

Inoltre, continua la Corte, è proprio il venir meno delle specifiche fattispecie legittimanti, imposte dalla precedente disciplina, che comporta un nuovo obbligo in capo al datore di lavoro ossia quello della specificazione della causale.

L'elemento di interesse contenuto nel recente orientamento della Cassazione risiede proprio nella particolare attenzione che i giudici affermano debba essere posta all'obbligo di specificazione.

L'obbligo di specificazione, chiarisce la Corte, "costituisce una perimetrazione della facoltà riconosciuta al datore di lavoro di far ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato per soddisfare una vasta gamma di esigenze aziendali (di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o aziendale), a prescindere da fattispecie predeterminate".

"Proprio il venir meno del sistema delle fattispecie legittimanti", prosegue la Corte, "impone che il concetto di specificità sia collegato a situazioni aziendali non più standardizzate ma obiettive, con riferimento alle realtà specifiche in cui il contratto viene ad essere calato" (Cass. n.1576/2010, n. 1577/2010).

La detta perimetrazione deve essere operata dal datore di lavoro sulla base delle concrete e contingenti esigenze aziendali che hanno portato alla stipulazione del contratto. Pertanto essa dovrà essere non solo genuina e realmente sussistente, ma anche riconoscibile e verificabile in sede giudiziaria (Cass. n. 1577/2010).

Osserva la Corte che, dunque, il concetto di specificità risente di "un certo grado di elasticità che, in sede di controllo giudiziale, deve essere valutato dal giudice secondo criteri di congruità e ragionevolezza".

Tra le causali che giustificano l'apposizione del termine la Corte si è poi soffermata, in particolare, sulle ragioni di carattere sostitutivo.

In tali casi bisogna fare una distinzione: se, infatti, si parla di casi di "situazione aziendale elementare", il contratto a termine potrà essere stipulato per sostituire un singolo lavoratore addetto a specifica e determinata mansione. Ciò comporterà l'opportunità dell'indicazione del nome del sostituito.

Qualora si tratti, invece, di una situazione aziendale complessa, la sostituzione può essere riferita non ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica che sia occasionalmente scoperta.

Specifico infatti la Corte che "nella illimitata casistica che offre la realtà concreta delle fattispecie aziendali, accanto a fattispecie elementari in cui è possibile individuare fisicamente il lavoratore o i lavoratori da sostituire, esistono fattispecie complesse in cui la stessa indicazione non è possibile e l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori deve passare necessariamente attraverso la specificazione dei motivi, mediante l'indicazione di criteri che, prescindendo dall'individuazione delle persone, siano tali da non vanificare il criterio selettivo che richiede la norma".

In quest'ultimo caso, infatti, come afferma la Corte, "il requisito della specificità può ritenersi soddisfatto non tanto con l'indicazione nominativa del lavoratore o dei lavoratori sostituiti, quanto con la verifica della

corrispondenza quantitativa tra il numero dei lavoratori assunti con contratto a termine per lo svolgimento di una data funzione aziendale e le scoperture che per quella stessa funzione si sono realizzate per il periodo dell'assunzione" (Cass. n.1576/2010, n. 1577/2010).

Da ciò discende che il requisito "utile" per porre in essere un valido contratto di lavoro a tempo determinato per ragioni sostitutive non può più necessariamente identificarsi solo e soltanto con il nominativo del lavoratore sostituito.

Infatti, l'apposizione del termine per ragioni sostitutive può ritenersi legittima se l'enunciazione delle esigenze di sostituzione del lavoratore assente si integra con "elementi ulteriori (quali, l'ambito territoriale, i riferimenti, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro)" (Cass. n. 1577/2010) così che si possa determinare il numero dei lavoratori da sostituire, anche se non vengono identificati nominativamente.

L'indicazione del nome del sostituito, in definitiva, non costituisce, sempre e comunque, un elemento indefettibile per stipulare un valido contratto a termine per sostituzione.

Il requisito della specificazione è tornato all'attenzione della Corte di Cassazione sotto un diverso profilo con la sentenza n. 2279 del 1 febbraio 2010.

Oggetto del contendere è stata la questione se l'obbligo di specificazione debba essere necessariamente adempiuto integralmente nel contratto individuale o se questo possa essere anche parzialmente soddisfatto in documenti specifici ai quali il contratto individuale rinvii.

Sul punto la Cassazione ha adottato l'interpretazione più estensiva chiarendo che "la specificazione delle ragioni giustificatrici del termine può risultare anche indirettamente nel contratto di lavoro e da esso per relationem in altri testi scritti accessibili alle parti".

In particolare, continua la Corte, la scelta del rinvio appare ragionevole qualora "la complessità e la articolazione del fatto organizzativo, tecnico o produttivo" abbiano richiesto una "gestione consapevole e/o concordata con i rappresentanti del personale".

In altre parole, la valutazione circa la sufficiente specificità delle ragioni tecnico, organizzative e sostitutive deve essere svolta prendendo a riferimento anche gli eventuali documenti cui il contratto individuale rinvii (quali, ad esempio, specifici accordi sindacali aziendali).

La Corte di Cassazione ha, infine, confermato che, conformemente ai principi generali, la causale correttamente individuata deve essere poi necessariamente corrispondente alle modalità concrete di svolgimento del rapporto di lavoro.

Viene infine precisato che, in caso di contestazione del contratto di lavoro a termine, è comunque onere del datore di lavoro provare la corrispondenza tra la casuale adottata e la situazione di fatto verificatasi. [1]

[1] La Corte di Cassazione pone l'onere probatorio in capo al datore di lavoro sostanzialmente sulla base di un duplice profilo:

- il carattere di principio generale del rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- il rispetto della clausola di non regresso che non ammetterebbe una disciplina dell'onere della prova meno vantaggiosa di quella prevista dalla legislazione previgente.

## CCNL INDUSTRIA ALIMENTARE – CASSA ASSICURATIVA "RISCHIO VITA"

Informiamo le ditte associate che in data 20 aprile 2010 le organizzazioni datoriali, fra cui Assocarni, e le organizzazioni sindacali hanno firmato un [accordo](#) (disponibile nel sito associativo) che stabilisce - relativamente alla nuova Cassa Assicurativa "Rischio Vita" dell'industria alimentare – le modalità circa la data di decorrenza della copertura assicurativa e l'importo del premio da corrispondere, pari a 15 € per quanto di competenza per il 2010.